



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90

del 11/05/2011

O G G E T T O

Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011. Determinazione spazi di propaganda elettorale. Propaganda diretta ed indiretta.

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Assente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011 pubblicati sulla (G.U.) n.77 in data 4.4.2011, con i quali sono stati convocati per domenica 12 giugno i comizi per l'indizione di n. 4 referendum popolari:

- 1- per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 2- per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare;
- 3- per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale;
- 4- per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

Considerato che ai sensi dell'art.52 della legge 25.05.1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1978,n.119, per la propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 04/04/1956, N.212 e 14/04/1975 n.130;

Visto ed applicato l'art.2 delle citate leggi 04/04/1956 n.212 e 14/04/1975 n.130;

Ritenuto di dover provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione referendaria nonché quelli per l'affissione di manifesti elettorali da utilizzare da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizione referendaria;

Considerato che la Città è costituita da un unico centro abitato, con una popolazione residente di circa 62.000 abitanti per cui, a norma di legge, devono essere predisposti un numero di venti spazi minimo per la propaganda diretta ed altrettanti per quella indiretta;

Visto che, ai sensi del citato art.52 della legge 25/05/1970,n.352, come modificato dall'art.3 della legge 22/05/1976 n.119, le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle leggi sulla propaganda elettorale ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati gruppo unico;

Visto, infine, che l'affissione di manifesti di propaganda è consentita, anche in occasione di referendum, a coloro che non partecipano direttamente (fiancheggiatori);

Preso atto della proposta di localizzazione formulata dal Settore LL.PP. di concerto con la Polizia Urbana e l'Ufficio Elettorale;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Dirigente del Settore Demografia, sotto l'aspetto tecnico ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000, e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di stabilire, come da allegato elenco al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale riservato a coloro che parteciperanno direttamente alla competizione referendaria (partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento e comitati promotori del Referendum) che ne fanno richiesta.
2. Di stabilire come dallo stesso elenco allegato gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori) che ne fanno richiesta,.
3. Dare mandato all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Elettorale di provvedere alla delimitazione dei predetti spazi a mezzo tabelloni o riquadri ed alle loro delimitazioni in sezioni, ciascuna delle quali deve avere le dimensioni non inferiore a mt.1,0 di base per mt.2,00 di altezza per gli spazi di cui al precedente punto 1 e non inferiore a mt.0,70 per mt.1,00 di altezza per quelli di cui al precedente punto 2,
4. Riservarsi di provvedere all'assegnazione ai richiedenti degli spazi di cui innanzi contestualmente sia per la propaganda diretta che per quella indiretta.
5. Con separata votazione ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/2000.